



CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

**INVITO A PRESENTARE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI
ATTIVITA' NELL'AMBITO DEL PROGETTO
"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO"
ANNO 2016**

INDICE:

Premessa

1. Risorse disponibili e limiti di finanziamento per singola iniziativa
2. Soggetti attuatori beneficiari del finanziamento (committenti)
3. Beneficiari finali dell'intervento (prestatori di lavoro accessorio)
4. Attività finanziabili
5. Valore complessivo del voucher, coperture e vincoli per il Committente ed il Prestatore
6. Obblighi previsti dal d.Lgs 81/2008 e s.m.i.
7. Modalità di presentazione delle proposte
8. Modalità di trasmissione domande
9. Valutazione domande
10. Modalità di erogazione contributo
11. Monitoraggio e controllo
12. Procedura di utilizzo dei voucher
13. Informativa
14. Pubblicazione dell'invito

**Avviso pubblico per la realizzazione di attività nell'ambito del progetto
“RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORI”- Anno 2016
in collaborazione con la Compagnia San Paolo**

L'iniziativa Reciproca solidarietà e lavoro accessorio, avviata nel 2010, è una delle azioni che concretizza l'impegno a sostenere percorsi di autonomia e progetti articolati in una molteplicità di servizi integrati, stimolando l'innovazione di contenuti, metodologia e *governance* e promuovendo la co-responsabilizzazione dei destinatari, con la convinzione che l'inclusione sociale veda nell'occupazione un elemento basilare.

Sin dal proprio avvio, l'iniziativa ha perseguito il principale obiettivo di sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà; il coinvolgimento delle persone in attività che apportano benefici alla comunità, a corrispettivo sociale e ad alto valore motivazionale presso soggetti del terzo settore favorisce inoltre la rieducazione al lavoro, la riattivazione delle relazioni, il rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità locale e la restituzione dell'opportunità offerta, in piena coerenza con i principi del welfare generativo. Si tratta spesso di opportunità qualificate, visibili, gratificanti e incentivanti, che permettono alle persone di rimettersi in gioco e di acquisire competenze e fiducia spendibili, al termine dell'esperienza, come trampolino per ulteriori percorsi formativi e lavorativi.

Grazie all'iniziativa, infine, si rendono disponibili alla collettività risorse lavoro, altrimenti inattive, per offrire ulteriori servizi al territorio.

Il presente avviso è rivolto, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 02/08/2016 e nel rispetto dei vincoli statuari di Compagnia di San Paolo, esclusivamente ad enti no profit operanti sul territorio comunale in qualità di committenti, per la presentazione di proposte di attività, coinvolgendo i cittadini in difficoltà economica, da retribuire utilizzando lo strumento dei voucher per le prestazioni di lavoro accessorio ai sensi del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'art. 1 comma 7 della legge 10 dicembre 2014 n. 183.

La Legge 183/2014 stabilisce che: “Per prestazioni di lavoro di tipo accessorio si intendono attività lavorative di natura subordinata o autonoma che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi nel limite massimo di € 7.000,00 nel corso di un anno civile quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti.

La Compagnia di San Paolo, per la presente edizione dell'iniziativa, ha stabilito un importo massimo di retribuzione di € 3.000,00 netti complessivi per il singolo prestatore.

1. Risorse disponibili e limiti di finanziamento per singola iniziativa

L'entità dei contributi erogabili per questo Bando, ammonta a **€ 28.288,00** e saranno erogati ai soggetti ammessi, con le modalità previste al successivo punto 10. Le attività dei progetti dovranno essere avviate entro il 31-01-2016 e devono terminare tassativamente entro il 30 aprile 2017.

Il contributo della Città, attraverso il finanziamento della Compagnia di San Paolo è destinato esclusivamente all'acquisto dei voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio.

Non verranno finanziate altre spese sostenute dal beneficiario connesse alla gestione dell'attività.

I soggetti beneficiari potranno accedere al contributo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie previste e secondo l'ordine di presentazione.

Il valore nominale del buono è pari a 10 euro, comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
 - b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
 - c) un importo trattenuto dal concessionario (che è l'INPS) a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere al riparto delle risorse disponibili, procedendo alla proporzionale riduzione del contributo richiesto.

Le spese del contributo sono finanziate fino al 100%.

La restituzione del contributo sarà richiesto qualora:

- a) l'attività non abbia inizio entro 2 mesi dalla data di erogazione dell'anticipo;
- b) il rendiconto non venga presentato entro 30 giorni dal termine dell'attività finanziata.

2. Soggetti beneficiari del finanziamento (Committenti)

Nello spirito di questo progetto, per i vincoli derivanti dallo statuto della Compagnia che non consente l'erogazione di contributi a soggetti profit e per i vincoli della norma , il carattere di accessorialità delle prestazioni pone la condizione che le attività svolte non debbano rientrare nella *mission* aziendale del soggetto committente, né che possano rivestire carattere continuativo - sono individuati quali committenti gli enti non profit, compresi gli enti pubblici.

Il Regolamento per le attività istituzionali della Compagnia di San Paolo individua le categorie di enti (nel presente documento indicate come committenti) che possono beneficiare degli interventi della Compagnia così come segue:

- Fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute comitati, comunque privi di scopo di lucro e di connotazioni partitiche o sindacali;
- Enti pubblici ed enti territoriali aventi finalità di carattere generale, quali comuni, regioni, città metropolitane, unioni di comuni, province o enti senza fini di lucro da essi partecipati;
- Enti religiosi di diversa natura giuridica.

Non rientrano tra le categorie di enti che possono beneficiare degli interventi le associazioni di categoria, gli ordini professionali e i club, costituiti in forma associativa, di imprenditori e professionisti.

Considerata la normativa vigente che vieta il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere e servizi, si stabilisce che non potranno rivestire il ruolo di committenti enti che al momento della richiesta di contributo siano già concessionari o appaltatori di servizi per il Comune di competenza.

Qualora vi siano dei precedenti casi accertati di irregolarità nell'utilizzo del lavoro accessorio, il committente non potrà essere beneficiario di contributi nell'edizione 2016 dell'iniziativa.

I committenti che, al momento della presentazione della richiesta, non hanno concluso la rendicontazione delle somme ricevute negli scorsi anni non possono ricevere un nuovo contributo.

A tal proposito, si ricorda che la Circolare ministeriale n. 4/2013 dà indicazioni al personale ispettivo in sede di verifica circa la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative "ogniqualevolta le prestazioni di lavoro accessorio rese nei confronti di un'impresa siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista".

3. Beneficiari finali dell'intervento (Prestatori di lavoro accessorio)

Il progetto si rivolge a cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno residenti nei territori di riferimento del progetto, maggiorenni, in situazioni di difficoltà dipendenti dalla crisi occupazionale e a giovani con meno di 29 anni di età non ancora entrati nel mondo del lavoro o regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitari.

I destinatari potranno perciò essere persone maggiorenni che rientrino in una fascia di reddito ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro, eventualmente verificata anche attraverso la produzione di ISEE istantaneo secondo le modalità previste nei singoli comuni, e che siano:

- percettori di prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso di sostegno del reddito in permanenza del rapporto di lavoro, le prestazioni occasionali e accessorie non possono essere effettuate presso lo stesso datore di lavoro con il quale il rapporto è in essere;
- percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione;
- disoccupati iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
- giovani con meno di 29 anni di età inoccupati alla ricerca della prima occupazione, iscritti nelle liste dei lavoratori immediatamente disponibili presso il Centro per l'Impiego di riferimento;
- giovani con meno di 29 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università.

A tutela dei prestatori, per la presente iniziativa si stabilisce che i prestatori non possano essere soci a qualsiasi titolo del soggetto committente per tutto il periodo di svolgimento della prestazione.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 3 punti 4 e 5 delle linee Guida della Compagnia di San Paolo il Comune di Venaria Reale ha indetto un bando, approvato con determinazione dirigenziale n. 395 del 10/06/2016 per la presentazione della domanda di dichiarazione di disponibilità al lavoro accessorio; successivamente, come già attuato nell'edizione 2015, verrà formato un Elenco-prestatori dando priorità di accesso ai nuclei con minore ISEE e a chi non ha ancora partecipato all'iniziativa o ha partecipato al minor numero di edizioni precedenti. La partecipazione verrà vagliata anche quantificando le ore di lavoro effettuate nelle edizioni precedenti. A parità di posizione in Elenco, avrà priorità il prestatore più anziano e con il maggior numero di minori a carico;

L'elenco dovrà riportare in evidenza i nuclei segnalati al tavolo di coordinamento GAM in carico ai Consorzio Intercomunale Servizi Socia-Assistenziali (CISSA) già inseriti o in inserimento in percorsi di inclusione socio-lavorativa.

La scelta dei prestatori deve essere confermata in ultima istanza dai committenti, e si ispira, laddove possibile, a un criterio rotativo, dando priorità di accesso a chi non ha ancora partecipato all'iniziativa.

4. Attività finanziabili

In riferimento alle indicazioni date dalla normativa vigente, vengono identificate le seguenti caratteristiche:

- le attività proposte dai committenti devono essere aggiuntive a quelle ordinariamente svolte e non devono avere carattere continuativo. In quest'accezione è opportuno identificare specifici progetti e/o eventi mirati, per loro natura episodici e temporanei. Tale logica rientra pienamente nella *ratio* e nell'interpretazione amministrativa della norma data sinora dall'INPS;
- i committenti non possono utilizzare i prestatori per soddisfare esigenze ordinarie, coinvolgendoli ad esempio nel proprio ciclo produttivo, né per attività che rientrino nelle attività istituzionali svolte per conto di enti pubblici;
- le attività devono essere incentrate sul senso d'appartenenza e partecipazione alla cura della città e dei suoi cittadini, avendo come riferimento la promozione e la cura della comunità civica, e possono essere ricomprese nelle seguenti categorie:
 - pulizia e manutenzione di edifici, giardini, strade, parchi e monumenti;
 - manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;
 - attività di cura dei luoghi del territorio e di educazione civica, culturale e ambientale;
 - attività a carattere solidale e di aggregazione sociale.

Esse possono ispirarsi alla legge 328/2000 che all'art. 6 recita:

...“3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i Comuni provvedono a: promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”.

La Circolare ministeriale n. 4/2013, facendo riferimento alle circolari INPS n. 88/2009 e n. 17/2010, conferma che il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari; il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

La Circolare ministeriale n. 4/2013 dà altre indicazioni al personale ispettivo: il superamento degli importi massimi previsti determinerà la trasformazione del rapporto in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili ed amministrative. Inoltre sarà possibile operare la trasformazione del rapporto ogniqualvolta le prestazioni di lavoro accessorio (rese nei confronti di un'impresa) siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell'imprenditore o del professionista.

5. Valore complessivo del voucher, coperture e vincoli per il committente e per il prestatore.

I. Valore del voucher e limiti massimi di retribuzione

Il Decreto Legislativo stabilisce:

- il limite massimo di 7.000 euro (pari a 9.330 euro lordi) nel corso di un anno civile quale compenso netto complessivamente percepito dal prestatore con riferimento alla totalità dei committenti. Un limite complessivo di 3.000 euro (pari a 4.000 euro lordi) è previsto per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- che il valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In attesa dell'emanazione del decreto il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro, fatte salve le prestazioni rese nel settore agricolo.

Premessa l'indicazione data dalla normativa, per la presente edizione dell'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" la Compagnia ha stabilito un importo massimo di retribuzione di 3.000 euro netti (pari a 4.000 euro lordi) complessivi per tutti i prestatori, al fine di permettere a un numero superiore di persone di accedere all'opportunità di essere inseriti in un'attività di lavoro accessorio e beneficiare del sostegno al reddito.

Il valore nominale del buono (pari a 10 euro sino all'emanazione del Decreto sopra citato) è comprensivo di:

- a) una contribuzione destinata alla gestione separata dell'INPS pari al 13%;
- b) un'assicurazione INAIL pari al 7%;
- c) un importo trattenuto dal concessionario a titolo di rimborso spese, pari al 5% sino alla determinazione del nuovo importo autorizzato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al momento, il valore netto del buono di 10 euro è pertanto equivalente a 7,50 euro.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regola i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 5 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro.

Premessa tale indicazione, considerate le procedure operative consolidate negli anni precedenti e l'esigenza di garantire continuità all'iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio", per la presente edizione e sino a diverse disposizioni la Compagnia stabilisce di avvalersi dell'INPS quale unico concessionario.

II. Trattamento fiscale

I voucher garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la regolare copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, ma non prevedono la copertura per malattia, maternità e assegni per nucleo familiare.

Il compenso percepito dal lavoratore:

- è esente da qualsiasi imposizione fiscale;
- non incide sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio: non incide perciò sull'eventuale posizione del soggetto interessato negli elenchi, gestiti presso i Centri per l'Impiego, di coloro che sono alla ricerca di un'occupazione;
- è computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Si specifica che, con l'entrata in vigore del nuovo ISEE, qualunque componente reddituale anche esente da imposizione fiscale entra nel calcolo degli indicatori delle situazioni economiche.

III. Obblighi per il committente

1. la qualificazione del rapporto come prestazione accessoria è data dalla comunicazione anticipata all'INPS, in assenza della quale il rapporto si configura come non regolare e passibile quindi di sanzioni.
2. è previsto l'obbligo per il committente di verificare il non superamento da parte del prestatore dei limiti economici (secondo gli importi sopra definiti) relativi al compenso complessivamente percepito, con riferimento alla totalità dei committenti.

A tal fine il committente dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione (secondo lo schema dell'allegato 4) riferita sia ai voucher riscossi nell'anno solare in corso sia a quelli già percepiti e non ancora riscossi, sia dallo stesso committente sia da altri. L'acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente a evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

3. Tutti i committenti hanno l'obbligo di inserire l'autocertificazione che attesta il carattere non imprenditoriale dell'attività per la quale sono impiegati i prestatori di lavoro accessorio.

L'autocertificazione andrà inserita all'atto della prima registrazione se trattasi di nuovo committente ovvero al momento della comunicazione preventiva riferita al singolo prestatore per i committenti già registrati.

La procedura richiede tale certificazione. Nel caso in cui la certificazione non sia inserita, sarà automaticamente bloccata la corresponsione di buoni lavoro al raggiungimento per singolo prestatore dell'importo di 2.020 euro netti.

IV. Specificità dei percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Al fine di favorire strumenti di sostegno al reddito, viene resa strutturale la misura sperimentale, che era stata prevista per il 2013 e il 2014, che consente ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito di rendere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro di corrispettivo per anno civile.

Nel rispetto di tali limiti, il voucher offre pertanto il vantaggio della piena cumulabilità dei compensi con le rendite pensionistiche e con le integrazioni del reddito per i lavoratori che ne godono.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Si tratta di un puro storno contabile riferito al rapporto tra le due gestioni INPS che non comporta alcuna penalizzazione in merito alla contribuzione figurativa.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito "le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei 3.000 euro nell'anno solare non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione. Il lavoratore ha inoltre l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del

predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio” (circ. INPS n. 130 del 4/10/2010).

6. Obblighi per i committenti previsti dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nella disciplina del lavoro accessorio trovano piena applicazione, per quel che concerne la tutela della salute e sicurezza del lavoro, sia il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che le altre disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute.

In conseguenza di ciò, nel momento in cui un'Associazione di volontariato istituita ex L. 266/91 senza dipendenti si avvale di prestazioni di lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il rappresentante legale dell'Associazione si configura come datore di lavoro e pertanto su di lui gravano gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. Tuttavia, ai sensi del comma 1e dell'articolo 4 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., i prestatori di lavoro accessorio non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori per il quale il decreto fa discendere particolari obblighi.

Gli obblighi in capo al datore di lavoro sono molteplici; qui ci si sofferma su quelli di carattere generale a partire dalla valutazione di tutti i rischi lavorativi.

Il 4 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto interministeriale che ha recepito le "procedure standardizzate" (art. 6, comma 8, lettera f, del D. Lgs n. 81/2008), con la conseguenza che i datori di lavoro che occupano meno di 10 lavoratori non possono più autocertificare l'avvenuta valutazione del rischio.

Pertanto i rappresentanti legali dei committenti che, avvalendosi di prestazioni di lavoro accessorio, si configurano come datori di lavoro, devono:

1. nell'ipotesi in cui il numero dei prestatori d'opera non superi le 10 unità contemporaneamente, effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate definite dalla Commissione Consultiva permanente, promulgate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012 e pubblicato in GU il 6 dicembre 2012;
2. fornire ai lavoratori le informazioni previste dall'art. 36 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
3. formare i lavoratori sui rischi specifici attinenti alle attività che essi dovranno svolgere secondo le modalità definite con l'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e relative linee guida applicative approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012. A tal proposito si precisa che la formazione dovrà essere modulata in un corso base di 4 ore (formazione generale), costituente credito formativo permanente, e in un ulteriore corso di 4, 8 o 12 ore in funzione della classe di rischio in cui si collocano le attività svolte, secondo quanto delineato nell'allegato 2 del suddetto Accordo Stato-Regioni. Se il prestatore è già stato formato, ai sensi dell'Accordo Stato Regioni sopra citato, da un precedente datore di lavoro, egli non dovrà rifare la formazione base di 4 ore;
4. qualora la valutazione di tutti i rischi abbia evidenziato attività lavorative per le quali è prevista dalla legge la sorveglianza sanitaria, inviare i lavoratori esposti al medico competente per la predisposizione del protocollo sanitario e l'ottenimento dell'idoneità medica alla mansione;
5. assegnare ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi alla vigente legislazione ed alle pertinenti norme tecniche in vigore in tema di salute e sicurezza sul lavoro e fornire loro, se necessario, dispositivi di

protezione individuali e/o collettivi assicurando loro anche la formazione di legge per l'uso in sicurezza.

Ulteriori dettagli e obblighi si potranno evidenziare solo in seguito all'avvenuta valutazione di tutti i rischi lavorativi.

In caso di infortunio il committente, presentando la denuncia infortuni, dovrà specificare all'INAIL che si tratta di un prestatore retribuito con i voucher per il lavoro accessorio.

Anche per il 2016 la Compagnia di San Paolo, in collaborazione con l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro e la Città di Torino, ha attivato un servizio di informazione e consulenza rivolto ai committenti sull'obbligo di valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate e sugli altri adempimenti e ha predisposto specifici moduli formativi per i prestatori da attivarsi a inizio prestazione.

Per accedere ai servizi previsti i committenti, dopo aver ricevuto la comunicazione sull'approvazione del progetto da parte del Comune di riferimento, potranno contattare l'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro (via San Tommaso n. 17, terzo piano – Torino, tel. 011.5612308, associazione.apsl@gmail.com) che fornirà le informazioni necessarie.

L'erogazione della formazione sarà gratuita per committenti e prestatori. I prestatori svolgeranno le ore di formazione all'interno del monte ore previsto dal progetto in cui sono inseriti e pertanto tali ore saranno retribuite dai committenti. La richiesta di formazione dovrà essere inoltrata all'Associazione Progetto Sicurezza Lavoro dai committenti entro e non oltre il 31 gennaio 2017. Per eventuali sostituzioni o integrazioni di prestatori avvenute in corso d'opera e successive alla data del 31 gennaio 2017 è possibile richiedere la formazione che sarà erogata in apposite sessioni mensili di recupero.

7. Modalità di presentazione delle proposte

Le proposte concrete di attività di lavoro accessorio da compensare attraverso i voucher dovranno essere redatte esclusivamente sull'apposito **modulo di domanda (allegato 1)** scaricabile all'indirizzo web www.comune.venariareale.to.it alla sezione Lavoro – sottoscritte dal legale rappresentante e contenere:

- Denominazione/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell'ente richiedente;
- Copia dello statuto;
- Copia dell'atto costitutivo;
- Nominativo del legale rappresentante e fotocopia del documento di identità;
- Nominativo e recapiti telefonici del soggetto referente dell'attività di lavoro accessorio;
- Descrizione sintetica dell'iniziativa, nell'ambito della quale vengono previste attività di supporto attraverso il lavoro accessorio;
- Descrizione e modalità di esecuzione delle attività alle quali i prestatori saranno adibiti;
- Durata dell'iniziativa (date presunte di inizio e di fine);
- Numero complessivo dei prestatori da impiegare;
- Numero complessivo di ore-lavoro previste;
- Numero complessivo di ore-lavoro e durata dell'attività per singolo prestatore;
- Importo complessivo del contributo richiesto (utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di voucher);
- Numero Prestatori da individuare successivamente tra coloro che hanno dichiarato la propria disponibilità a partecipare a questo progetto;
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante gli estremi identificativi del conto corrente bancario intestato al Committente, ai sensi dell'art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della L. 13 agosto

Non saranno considerate ammissibili le domande:

- pervenute oltre i termini previsti ;
- presentate da soggetti diversi da quelli indicati come Beneficiari al punto 2;
- prive della firma del legale rappresentante;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta di attività per la quale si richiede il contributo;
- non corredate della documentazione richiesta;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 7.8.90, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Mara Rossero.

Per informazioni

- Ufficio Lavoro: Viale Buridani n. 33 (entrata da Piazza Pettiti) nei seguenti orari:
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00
mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00
- Indirizzo e-mail: ufficiolavoro@comune.venariareale.to.it
- Sito web: www.comune.venariareale.to.it

La Città di Venaria Reale si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., decade dai benefici eventualmente conseguiti.

10. Modalità di erogazione del contributo

Poiché il contributo è destinato unicamente all'acquisto di voucher per retribuire le prestazioni di lavoro accessorio, l'erogazione del contributo avverrà per l'80%, a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvenuta validazione del progetto, tenuto conto della data di inizio attività indicata nella richiesta di contributo e per il 20% a saldo previa presentazione entro 30 gg. dal termine dell'attività finanziata, dell'attestazione dell'effettiva esecuzione dell'attività e contestuale richiesta di pagamento corredata di:

- Rendicontazione finale (redatta secondo **gli allegati 6, 6a, 6b, 6c**)
- Dichiarazione, ai sensi dell'art. 28 del DPR 29/09/73 n. 600, di assoggettamento/non assoggettamento alla ritenuta fiscale del 4% (redatta secondo **l'allegato 7**);

11. Monitoraggio e controllo

Il Comune eserciterà un'attività di monitoraggio e controllo sui progetti approvati, eventualmente con controlli a campione effettuati sui committenti, richiedendo qualsiasi informazione supplementare dovesse rendersi necessaria. :

- il rispetto della normativa sul lavoro accessorio;
- l'effettivo svolgimento da parte dei prestatori delle attività previste;
- la corretta successione tra la data di acquisto dei voucher e il periodo effettivo di svolgimento dell'attività;
- il rispetto dei lavoratori e la coerenza con principi e obiettivi dichiarati dalle presenti linee guida.

Qualora siano riscontrate irregolarità nella conduzione dei progetti o nell'utilizzo dei prestatori il Comune, previa comunicazione al committente, potrà disporre la sospensione o la revoca del contributo in corso e l'esclusione dalla partecipazione ai bandi futuri relativi a questa iniziativa.

12. Procedure di utilizzo dei voucher

Al fine di favorire la tracciabilità dei voucher ed evitare così un loro uso improprio, la vigente normativa prevede che i committenti non imprenditori o professionisti possano acquistare i buoni presso le rivendite autorizzate oppure attraverso modalità telematiche.

La “Distribuzione voucher tabaccari (punto PEA) e Internet Banking Intesa Sanpaolo”, che per l’esperienza dei committenti e dei prestatori ha dimostrato di essere efficace e funzionale, viene illustrata dalla procedura indicata sul sito dell’INPS e riportata per comodità **all’allegato 5**. Si consiglia comunque di consultare il sito dell’INPS prima di attivare la procedura al fine di verificare eventuali aggiornamenti.

13. Informativa

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Città di Venaria Reale, in quanto titolare del trattamento, è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività di cui al presente invito ed avverrà a cura dei soggetti incaricati dal Responsabile del trattamento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è necessario per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei contributi relativi alle attività dell’invito e per tutti gli adempimenti connessi. La loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di procedere all’erogazione del contributo. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile del Trattamento.

Responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente del Settore Welfare della Città di Venaria Reale, dott.ssa Mara ROSSERO.

14. Pubblicazione dell’invito

La Città di Venaria Reale provvederà alla pubblicazione del presente invito sul proprio sito Internet all’indirizzo: www.comune.venariareale.to.it.

Tutta la modulistica relativa al presente progetto è scaricabile dal sito:

www.comune.venariareale.to. Alla sezione Lavoro/Politiche del Lavoro-Progetti/Lavoro Accessorio 2015

Venaria reale, 13-09-2016

Il Responsabile Ufficio Politiche del lavoro
Dott. Alessandro Cofano